

Auto & Libertà

L'assicurazione globale per i veicoli a motore

Modello 1500/A - Edizione luglio 2015

 **Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore**

AUTOVETTURE

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.

UNIQA Assicurazioni SpA



Indice

a) Nota
Informativa,
comprensiva
del glossario
(pag. 1 - 15)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni relative al contratto.....	2
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	7
Glossario	14

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. 1 - 33)

Condizioni di Assicurazione

Sezione "I" - Responsabilità Civile

Condizioni Generali	1
Condizioni Particolari.....	12
Classe di Conversione Universale CU	14
Formule tariffarie	18

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

AUTOVETTURE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet www.uniqagroup.it il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per Autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e dalla formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da UNIQA Assicurazioni SpA.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'Impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2014, dispone di un patrimonio netto pari a 239,52 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 228,48 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L'indice di solvibilità al 31/12/2014, rappresentato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari al 1.127,53%.

B. Informazioni relative al contratto

3. Coperture assicurative offerte

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza come previsto all'art. 1 dalle Condizioni di Assicurazione.

La copertura assicurativa per le autovetture può essere prestata con una delle seguenti formule tariffarie:

- A) "Bonus Malus Plus per Autovetture", richiamando la clausola 56;
- B) "Bonus Malus Plus con Franchigia per Autovetture", richiamando la clausola 58;
- C) "Bonus Malus Plus con Franchigia e Guida Esclusiva per Autovetture", richiamando la clausola 59.
- D) "Bonus Malus Maxi per Autovetture", richiamando la clausola 80.

A) "Bonus Malus Plus per Autovetture" richiamando la clausola 56.
La presente formula tariffaria si articola in 22 classi di merito e prevede, ad ogni annualità riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione, secondo le regole dettagliatamente descritte al punto 13 della clausola 56.

B) "Bonus Malus Plus con Franchigia per Autovetture" richiamando la clausola 58.
La presente formula tariffaria prevede, fermo quanto disposto dalla formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, **anche l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad Euro 500,00. In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro.**

C) "Bonus Malus Plus con Franchigia e Guida Esclusiva per Autovetture" richiamando la clausola 59.
La presente formula tariffaria prevede, fermo quanto disposto dalla formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, **anche una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro.**
In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro nel caso in cui il conducente della autovettura sia il Contraente indicato in polizza. L'importo della franchigia viene elevato ad Euro 2.000,00 per sinistro nel caso in cui il conducente non coincida con il Contraente o ad Euro 5.000,00 per sinistro nel caso in cui il conducente, che non coincide con il Contraente, non abbia 21 anni compiuti.

Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma Tariffa Fissa che non prevede alcuna variazione di premio in presenza o in assenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione.

D) "Bonus Malus Maxi per Autovetture" richiamando la clausola 80.
La presente formula tariffaria si articola in 43 classi di merito e prevede, ad ogni annualità riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di premio in

assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione, secondo le regole dettagliatamente descritte al punto 13 della clausola 80.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate all'art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio; all'art. 4 - Qualifica terzi - soggetti esclusi; all'art. 5 - Estensione territoriale e alla clausola 11 - Guida Esperta e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all'art. 2 - Esclusioni e Rivalse delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.

AVVERTENZA

La rivalsa è il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Il contratto prevede la presenza di rivalsa nei casi in cui l'assicurazione non è operante in base alle esclusioni riportate all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, in base alle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio come disciplinato all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione o in base alla presentazione della denuncia di sinistro come disciplinato all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - l'Impresa eserciterà una rivalsa per un importo pari al 10% dell'importo liquidato con il massimo di Euro 500,00.

Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola 11 - Guida Esperta, in caso di sinistro con cui il conducente assicurato sia persona di età inferiore a 24 anni, l'Impresa eserciterà una rivalsa per un importo massimo di Euro 3.500,00.

AVVERTENZA

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali convenuti in polizza.

Esempio 1)

Massimale per sinistro Euro 5.000.000,00 per danni alle persone e Euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero delle vittime.

Danno provocato per danni a persone Euro 4.000.000,00.

Danno provocato per danni a cose Euro 1.100.000,00.

Importo risarcimento per danni a persone Euro 4.000.000,00.

Importo risarcimento per danni a cose Euro 1.000.000,00.

La restante parte del danno (Euro 100.000,00 resterà a carico dell'Assicurato).

Esempio 2)

Massimale per sinistro Euro 12.500.000,00 per danni alle persone ed Euro 2.500.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.

Danno provocato per danni a persone Euro 10.000.000,00.

Danno provocato per danni a cose Euro 0,00.

Importo risarcimento per danni a persone Euro 10.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia sia prestata con formula tariffaria clausola 58 - Bonus Malus Plus con Franchigia per Autovetture o clausola 59 - Bonus Malus Plus con Franchigia e guida esclusiva per Autovetture è prevista l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad Euro 500,00 (clausole non ammesse per nuovi affari).

Esempio:

Importo risarcimento sinistro Euro 10.000,00.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa la franchigia fissa di Euro 500,00.

Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola 11 - Guida Esperta, è prevista l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per sinistro di Euro 3.500,00, nel caso in cui il conducente dell'autovettura al momento del sinistro non abbia compiuto 24 anni.

Esempio:

Importo risarcimento sinistro Euro 10.000,00.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa la franchigia fissa di Euro 3.500,00.

AVVERTENZA

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di 1 anno più frazione di anno, si risolve automaticamente alla scadenza - senza obbligo di disdetta - e non può essere tacitamente rinnovato.

L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 8 - Cessazione del rischio.

In alternativa, il contratto, su richiesta del Contraente, può avere durata temporanea (inferiore a 1 anno, come disciplinato nelle norme tariffarie) e si risolve automaticamente alla scadenza. L'operatività delle garanzie cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

3.1 Estensioni di copertura

Le estensioni di copertura comprese in garanzia sono disciplinate all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione ai punti 1 e 2 e sono le seguenti:

- circolazione in aree private;
- veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;
- veicoli destinati al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria;
- veicoli destinati a scuola guida;
- rimorchi muniti di targa propria-rischio sosta;
- danni patrimoniali puri;
- Responsabilità Civile dei trasportati;
- soccorso vittime della strada;
- carico e scarico;
- danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture.

Ulteriori estensioni di garanzia possono essere prestate, con un supplemento di premio, richiamando le condizioni particolari di cui alla clausola 04 - Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti, alla clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alla clausola 7A proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

I soggetti esclusi sono disciplinati all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

AVVERTENZA

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi degli artt. 1892 1893 1894 e 1898 del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le condizioni di polizza non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

6. Premi

Salvo il caso di contratto di durata inferiore a 1 anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio annuo **applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo.**

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile esposto in polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.

AVVERTENZA

Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio imponibile pagato e non goduto a seguito di cessazione del rischio assicurato (distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita) come disciplinato all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa deve trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto comunicazione scritta, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti con le seguenti informazioni: data di scadenza del contratto, indicazione che il contratto è senza tacito rinnovo, informativa sull'attestato di rischio elettronico e indicazione in merito al premio di rinnovo. Nello stesso documento l'Impresa comunica al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (malus).

8. **Attestazione sullo stato di rischio - classe di merito**

L'Impresa invia l'attestato sullo stato del rischio per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto purchè sia concluso il periodo di osservazione.

L'invio si intende assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'Impresa.

L'attestato di rischio ha validità di 5 anni dalla data di scadenza indicata sull'attestato stesso. Ulteriori informazioni sono disciplinate all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

I criteri di assegnazione della classe di merito universale (CU) sono disciplinati in apposito capitolo delle Condizioni di Assicurazione denominato "Classe di Conversione Universale".

Nel caso di applicazione della legge 40/2007 "Bersani" per ulteriore veicolo della medesima tipologia acquistato da titolare dell'attestazione di rischio o di suo familiare convivente, i criteri di assegnazione della classe CU sono disciplinati al punto 5.3 della formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus per Autoveicoli e al punto 5.3 della formula tariffaria clausola 80 - Bonus Malus Maxi.

AVVERTENZA

La classe di conversione universale CU riportata sull'attestazione del rischio rappresenta uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.

9. **Recesso**

Alla scadenza annuale, il contratto non si rinnova tacitamente, pertanto non è necessario l'invio di alcuna comunicazione di recesso da parte del Contraente. L'operatività delle garanzie è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto è stipulato con durata temporanea, si risolve automaticamente alla scadenza. L'operatività delle garanzie cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

10. **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

11. Regime fiscale

Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Tali oneri non potranno essere rimborsati qualora siano relativi ad un premio corrisposto e non usufruito.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno

12.1 La Procedura di Risarcimento Diretto (di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private e al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006).

COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO
È possibile avvalersi della procedura di risarcimento diretto a patto che:

- *il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano);*
- *i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano);*
- *i veicoli siano assicurati con Imprese italiane oppure con Imprese straniere che esercitano la R.C. Auto in regime di stabilimento (art. n. 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto (tutte le Compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema);*
- *non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro;*
- *le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.*

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri.

Per i danni subiti dai passeggeri, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- *incidente accaduto all'estero;*
- *incidente con più di due veicoli;*
- *danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile;*
- *incidente che coinvolga ciclomotori o macchine agricole o operatrici non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006;*

- *incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti;*
- *incidente che coinvolga veicoli immatricolati all'estero;*
- *incidente con veicolo non identificato o non assicurato.*

COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il MODULO BLU e la RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA PROPRIA COMPAGNIA che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. In tutti i casi l'Impresa, anche tramite la sua rete agenziale, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni e per il controllo dai dati essenziali.

COSA VIENE RISARCITO

- *i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc..);*
- *le lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);*
- *i danni alle cose trasportate appartenenti al Proprietario o al conducente.*

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

In caso di ragione, in tutto o in parte, si aggiunge al MODULO BLU anche la ***RICHIESTA FORMALE DI RISARCIMENTO*** che va presentata alla propria Compagnia secondo le seguenti modalità:

consegnata a mano al proprio intermediario assicurativo;
con raccomandata a.r.;
con telegramma o fax;
con posta elettronica.

La richiesta deve contenere:

per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:

i nomi degli assicurati;

le targhe dei due veicoli coinvolti;

la denominazione delle rispettive Imprese;

la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

le generalità di eventuali testimoni;

l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;

il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre:

l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

l'entità delle lesioni subite;

la dichiarazione di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, l'Impresa dovrà rispondere:

entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo blu è stato firmato

da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di modulo blu a doppia firma entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale). Se la richiesta di risarcimento non è completa, l'Impresa chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi finì a quando non verranno inviati i dati mancanti.

Dopo la comunicazione della somma offerta, l'Impresa deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Entro il medesimo termine l'Impresa è tenuta corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso la somma corrisposta dall'Impresa è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

Qualora sussistano i requisiti previsti, l'Impresa provvederà per conto dell'Impresa compagnia del responsabile a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto l'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e inviterà l'assicurato/danneggiato a rivolgersi alla Compagnia del responsabile.

COSA FARE IN CASO DI DISACCORDO

Prima di ogni altra cosa contattare l'Intermediario che ha intermediato la polizza o l'Impresa e verificare le motivazioni che hanno generato la risposta. È comunque nei diritti dell'assicurato/danneggiato esercitare un'azione legale nei confronti dell'Impresa o ricorrere alle procedure di conciliazione vigenti.

12.2 La Procedura Ordinaria

Nei casi in cui non si applica la procedura di Risarcimento Diretto, *il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private*, all'assicuratore del veicolo responsabile che dovrà fornire adeguata riscontro nei medesimi termini previsti per il risarcimento diretto.

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA - via Yser 14 - 00198 Roma. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all'Ufficio Centrale Italiano.

12.3 Risarcimento del terzo trasportato

In caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all'Impresa del veicolo assicurato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private.

AVVERTENZA - Termini per la denuncia di sinistro

Ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione la denuncia deve essere presentata all'Intermediario che ha intermediato la polizza o all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai

sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu") ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, fornendo ogni notizia e documento utili.

Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti in forma completa con particolare riferimento a tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i conducenti, onde permettere all'Impresa la raccolta tempestiva e completa dei dati relativi ai sinistri e la loro obbligatoria comunicazione all'IVASS ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni private.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e l'obbligo a rifondere all'Impresa tutti i danni provocati dal mancato rispetto dei predetti obblighi riguardanti la denuncia di sinistro.

Sul sito internet dell'Impresa www.uniqagroup.it è pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti con indicazione dell'area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Le modalità da seguire per il risarcimento dei danni in caso di incidente nel quale è coinvolto un veicolo immatricolato all'estero si compone di due sezioni distinte, una dedicata agli incidenti accaduti in Italia, l'altra agli incidenti accaduti all'estero.

A) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Ai sensi di Legge (artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private), competente per la liquidazione dei danni in caso di incidente accaduto in Italia con veicolo immatricolato all'estero è l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con sede in C.so Sempione 39 - 20145 Milano (www.ucimi.it) al quale andrà indirizzata la richiesta di risarcimento.

Tale richiesta deve contenere ogni dato utile a rendere più agevole e veloce il compito dell'UCI quali la targa del veicolo estero coinvolto, i nomi ed indirizzi del Proprietario e del conducente del veicolo estero in particolare, l'Impresa assicuratrice del veicolo estero, l'autorità eventualmente intervenuta, copia de modello di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi

lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

Altri casi

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Infine, qualora il sinistro sia causato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo da un veicolo non identificato.

B) Incidenti all'estero con veicoli italiani

La procedura per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri avvenuti all'estero è disciplinata dagli artt. 151 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private.

Dal 2003 la Consap - quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE).

L'Organismo di Indennizzo ha il compito di agevolare le persone lese residenti in Italia nel conseguimento - in determinate fattispecie - del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, a partire dal 20/1/2003.

In particolare l'Organismo di Indennizzo è legittimato ad intervenire in tre ipotesi:

Ipotesi A: veicoli regolarmente assicurati

Il sinistro è causato da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo:

- a) L'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile abbia omesso di designare in Italia il proprio Mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- b) la stessa Impresa o il suo Mandatario (il cui nominativo potrà essere richiesto al Centro di Informazioni costituito presso la CONSAP S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 Roma, mail: richieste.centro@consap.it, fax: +39 06 85796270, telefono: +39 06 85796415) non abbia fornito, entro 90 giorni dalla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta stessa.

In tali casi, l'Organismo di Indennizzo interviene anche qualora il sinistro sia accaduto in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo, il cui Ufficio nazionale abbia aderito al sistema della carta verde sempreché il veicolo responsabile sia assicurato e stazionante abitualmente in uno Stato dello Spazio Economico Europeo diverso dall'Italia.

Ipotesi B: veicoli non identificati o non assicurati

Il sinistro è causato in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo da:

1. un veicolo di cui risulta impossibile l'identificazione;
2. un veicolo di cui risulta impossibile, entro 60 giorni dalla data del sinistro, identificare l'Impresa di assicurazione.

Ipotesi C: veicoli assicurati con impresa in liquidazione

A seguito della sottoscrizione, in data 6/11/2008, della Convenzione tra Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia europei per la gestione dei sinistri causati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione, l'Organismo di indennizzo italiano è legittimato a gestire anche le richieste di risarcimento relative a tale tipologia di sinistri qualora:

- siano avvenuti in altro Stato dello Spazio Economico europeo aderente alla Convenzione;
- il veicolo responsabile stazioni abitualmente nel Paese di accadimento del sinistro (si veda la nazionalità della targa);
- il veicolo responsabile sia assicurato con un'impresa di assicurazione dichiarata in stato di insolvenza successivamente al 1° gennaio 2009;
- la legislazione del Paese di accadimento del sinistro preveda l'intervento risarcitorio del Fondo di garanzia della strada nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

Il danneggiato, in tali casi, potrà quindi rivolgersi all'Organismo di Indennizzo italiano, indirizzando la richiesta di risarcimento danni - corredata di tutta la documentazione relativa al sinistro - esclusivamente a:

CONSAP - Gestione F.G.V.S. Organismo di Indennizzo italiano:
Via Yser, 14 - 00198 ROMA - Fax 06 - 85796334

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo stesso.

In ogni caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.

In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati e la classe CU di assegnazione verrà riclassificata.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

15. Accesso agli atti dell'Impresa

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 191/2008, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.

Per ottenere le informazioni dall'assicurazione occorre inviare una richiesta scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telefax (in questo caso con il relativo rapporto di trasmissione), o consegnata a mano all'ufficio di liquidazione sinistri dell'Impresa o alla Direzione di questa o all'Intermediario che ha intermediato il contratto. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. L'Impresa deve comunicare i dati richiesti entro 60 giorni, così come l'accettazione dell'accesso agli atti entro 15 giorni, indicando il responsabile d'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro nonché del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese. Nell'ambito del risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.

16. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami

UNIQA Assicurazioni SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia www.uniqagroup.it oppure su quello di IVASS www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET. Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28. Per tali controversie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che indichi l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, si applica la disciplina di cui all'art. 3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l'assistenza di un difensore. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L.

Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest'ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria.

Glossario

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

Autovettura

Veicolo destinato al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Avente Diritto

Intestatario al P.R.A. ovvero il Locatario ovvero l'Usufruttuario ovvero l'Acquirente con Patto di Riservato Dominio.

Carta Verde

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Cessazione del rischio

Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

Circolazione

È il movimento, la fermata e la sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate e aree private.

Codice della Strada

Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conducente

La persona che, su autorizzazione del Proprietario, conduce il veicolo.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno a cose

La distruzione totale o parziale di cose.

Danno a persone

Morte o lesioni personali.

Danno patrimoniale puro

Danno che non è danno a cose nè danno a persone.

Denuncia

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

Franchigia

Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che deve essere rimborsata all'Impresa dal Contraente e/o Assicurato.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa

La Società UNIQA Assicurazioni SpA.

Legge

Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 - Codice delle Assicurazioni Private.

Locatario

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

M.C.T.C.

La Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. Sono equiparati alla figura del Proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

Rivalsa/Azione di rivalsa

Il diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Titolare

Il Proprietario del veicolo indicato in polizza, ovvero l'usufruttuario qualora il veicolo stesso sia oggetto di usufrutto, l'acquirente qualora il veicolo sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il Locatario qualora il veicolo sia oggetto di leasing.

Trasportati

Le persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza.

Veicolo

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa o di telaio.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali

Michele Meneghetti

Gottfried Nagler



b) Condizioni di Assicurazione

Sezione “I” - Responsabilità Civile

Condizioni Generali

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone o a cose, involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

1) L'assicurazione copre inoltre:

a) Circolazione in aree private

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. Per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali (aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari), la garanzia è prestata con il limite di Euro 3.000.000,00.

b) Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per il traino di tale rimorchio.

c) Veicoli destinati al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria

L'assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”.

d) Veicoli destinati a scuola guida

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è destinato a scuola guida (uso SG), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame*, e l'istruttore *soltanto durante l'esame dell'allievo conducente*.

e) Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”

Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l'assicurazione prestata con la presente polizza vale *esclusivamente* per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

f) Danni Patrimoniali Puri

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, *fino ad un massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi in aggiunta al massimale esposto in polizza.*

2) Estensioni di garanzia

L'assicurazione è operante per i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria: le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarci-

menti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato.

a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso.

b) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa - fino ad un massimo di **Euro 250,00** per ogni sinistro - e previa presentazione di idonea documentazione - le spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subiti in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

c) Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, *purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.*

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

d) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico.

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, *esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.*

3) Massimali per danni a cose e per danni a persone

I massimali di garanzia risultano dal frontespizio di polizza.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta e/o guida con foglio rosa, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 90 giorni dalla data del sinistro in caso di patente scaduta, o acquisisca la patente entro 6 mesi in caso di guida con foglio rosa. L'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;

- e) *per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non genera alcun diritto di rivalsa dell'Impresa;*
- f) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;*
- g) *per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- h) *in caso di dolo del conducente;*
- i) *con riferimento ai soli danni Patrimoniali Puri sono esclusi anche quelli:*
 - *causati da intenzionale violazione delle norme da parte dell'Assicurato;*
 - *causati da mancato o ritardato trasporto/consegna di cose a mezzo del veicolo assicurato; o ritardo, annullamento, mancata effettuazione di trasporto di persone a mezzo del veicolo assicurato;*
- l) *per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con:*
 - *radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;*
 - *proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;*
 - *armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;*
 - *proprietà radioattive, tossiche esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. La presente esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;*
 - *armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

- 1) *Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del Proprietario del veicolo o del Locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo o la variazione delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rispetto alle dichiarazioni del Contraente come riportato al successivo art. 12), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.*
- 2) *Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.*

Art. 4 Qualifica terzi - Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, né i danni alle cose o i danni Patrimoniali Puri subiti dai seguenti soggetti:

- 1) *il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

Art. 5 Estensione Territoriale

- 1) *L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra.*
- 2) *L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.* L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
- 3) *La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.*
- 4) *Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.*

Art. 6 Pagamento del premio

- 1) *Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze,* contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- 2) *Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Intermediario (o Ufficio) che ha intermediato il contratto* il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.

Art. 7 Decorrenza garanzie

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Se, alla scadenza di annualità, il Contraente non paga il premio, l'assicurazione è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se, alla scadenza di rata in corso di annualità assicurativa, il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 8 Cessazione del rischio

Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde può chiedere alternativamente:

- a) la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del veicolo assicurato (escluso per il caso di furto);
- b) la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita;
- c) la risoluzione del contratto di assicurazione.

Per cessazione del rischio si intende:

distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

a) Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso in cui il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo Proprietario, l'Impresa prende atto della variazione, procede alla sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all'eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui il veicolo subentrante appartenga sia alla medesima formula tariffaria o a formula tariffaria diversa, è mantenuta ferma la scadenza della polizza e la classe di assegnazione CU.

La classe di assegnazione UNIQA sarà quella attribuita dalle regole previste dalle rispettive formule tariffarie.

La sostituzione del contratto con sostituzione del veicolo alienato con uno di proprietà di un soggetto diverso dal Proprietario originario può avvenire solo se il nuovo Proprietario è:

- il coniuge in comunione dei beni del Proprietario originario;
- un familiare stabilmente convivente del Proprietario originario;
- il socio a responsabilità illimitata, in caso di società di persone e viceversa;
- un solo Proprietario quando il precedente veicolo apparteneva ad una pluralità di soggetti.

Nei suddetti casi e nel caso in cui la sostituzione del contratto avvenga per il passaggio di proprietà del medesimo veicolo tra i suindicati soggetti è possibile mantenere le classi di merito UNIQA e/o CU in corso.

b) Cessione di contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente alienante è obbligato a darne immediata comunicazione all'Impresa**, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; **il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione**. Non sono ammesse variazioni di rischio o la sospensione del contratto successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) *Risoluzione del contratto*

Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto a) ovvero l'acquirente non accetti la cessione del contratto, si procede con la risoluzione del contratto che può avvenire per:

1) Trasferimento di Proprietà del veicolo

Qualora il trasferimento di proprietà venga documentato, il contratto cesserà e l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile corrisposto e non usufruito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) fino alla data di scadenza del contratto.

2) Distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione

In caso di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.** In caso di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46 del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante la consegna del veicolo per la demolizione.**

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) fino alla data di scadenza del contratto.

Se il contratto è di durata inferiore all'anno (polizza temporanea) l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesto al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la cessazione di rischio o il trasferimento della proprietà avvenga su un contratto sospeso ai sensi del successivo art. 9, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data della sospensione alla data di scadenza del contratto, purché non sia trascorso più di 1 anno dalla data della sospensione.

Il Contraente è comunque tenuto a fornire all'Impresa l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, ovvero la copia del certificato di cui all'art. 46 del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 attestante la consegna del veicolo per la demolizione.

3) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. **Il Contraente deve fornire all'Impresa copia della denuncia.** L'Impresa restituisce la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita) dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di scadenza del contratto.

Art. 9 Sospensione e riattivazione del contratto

1) Sospensione in corso di contratto

- a) *Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.*
- b) All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) *che dev'essere sottoscritto dal Contraente.*
- c) La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde e comunque non può avvenire contestualmente alla data di scadenza di una rata di premio.
- d) *In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 8.*
- e) *Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno.*
- f) *Decorso 1 anno dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.*
- g) Nel caso in cui il contratto preveda anche garanzie diverse dalla Responsabilità Civile auto la sospensione deve intendersi valida anche per tali garanzie.

2) Riattivazione

- a) La riattivazione del contratto può avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso Proprietario o di un suo familiare stabilmente convivente risultante dallo stato di famiglia, con l'emissione di nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso *purchè ci sia cessazione del rischio per il veicolo oggetto della sospensione.* La data di scadenza del nuovo contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni). Si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto prorogato.
- b) Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
- c) Per i contratti stipulati sulla base di Formule Tariffarie che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, salvo il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni.
- d) *In sede di riattivazione con proroga del contratto, verrà applicata la tariffa in vigore al momento della riattivazione.*

Art. 10 Attestazione sullo stato del rischio

- 1) In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla formula tariffaria prestata, l'Impresa trasmette al Contraente e, all'Avente Diritto se persona diversa, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, purchè si sia concluso il periodo di osservazione previsto dalle condizioni contrattuali.

- 2) L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'Impresa.
Sia il Contraente che l'Avente Diritto, se persona diversa, posso richiedere espressamente che l'Impresa proceda ad inviare l'attestato di rischio attraverso posta elettronica o fax.
- 3) In caso di richiesta, l'Impresa rilascia all'Avente Diritto, o a persona da questo delegata, una stampa dell'attestato per il tramite dei propri intermediari.
- 4) *Gli aventi diritto possono inoltre richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni.* In tal caso, l'Impresa consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
- 5) *In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:*
- a) per i contratti in corso al 30/06/2015, con la consegna al soggetto Avente Diritto già indicato in polizza come Proprietario;*
 - b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.*
- 6) L'attestazione deve contenere:
- la denominazione dell'Impresa;
 - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - e codice fiscale del Contraente;
 - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - e codice fiscale del Proprietario ovvero di altro Avente Diritto;
 - il numero del contratto di assicurazione;
 - i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
 - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - franchigie non corrisposte N.....importi.....;
 - la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
 - l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.
- Per responsabilità principale deve intendersi nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
- Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di sinistri successivi in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità;

- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
 - nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nonché le corrispondenti classi CU;
 - l'indicazione se il veicolo è stato assicurato ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni (assunzione Legge Bersani);
- 7) L'Impresa consegna l'attestato di rischio nelle modalità previste dal punto 1, altresì:
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
 - in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
 - nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni.
- 8) L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
- periodo di osservazione non concluso;
 - contratto sospeso;
 - contratto che abbia avuto una durata inferiore a 1 anno;
 - contratto che abbia avuto efficacia inferiore a 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio ed il periodo di osservazione non sia concluso;
 - contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso;
 - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato con periodo di osservazione non concluso.

Art. 11 Validità dell'attestazione sullo stato del rischio

La validità dell'attestazione è di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce con le seguenti specifiche:

- a) sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo **risultante da apposita dichiarazione del Contraente.**

È necessario che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla data di sospensione o alla data di scadenza del precedente contratto.

- b) furto, demolizione, esportazione o cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

È necessaria la presentazione della documentazione attestante la cessazione del rischio assicurato.

L'attestato di rischio può essere utilizzato per assicurare il medesimo veicolo indicato sull'attestato - esclusivamente per il caso a) o per assicurare altro veicolo del medesimo Proprietario - esclusivamente per il caso b).

In ogni caso qualora siano decorsi più di 5 anni l'attestazione non è più valida.

In entrambi i casi l'attestato di rischio può essere utilizzato da:

- il Contraente indicato sull'attestato di rischio o, se persona diversa, il Proprietario del veicolo o il coniuge in comunione dei beni;
- l'utilizzatore del veicolo in leasing o noleggio a lungo termine (e comunque non inferiore ai 12 mesi) nel caso di veicolo riscattato ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, purché accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso;
- l'utilizzatore di veicolo aziendale nel caso di veicolo acquistato dall'azienda ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato acquisto. In entrambi i casi l'attestato deve essere accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso.

Relativamente al punto a), in caso di trasferimento di proprietà del veicolo avvenuta in data successiva alla data di scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, l'attestato di rischio può essere utilizzato anche dai seguenti soggetti:

- coniuge in regime di comunione dei beni;
- socio a responsabilità illimitata;
- un solo Proprietario rispetto ad una pluralità di soggetti precedentemente proprietari.

Art. 12 Consegna dell'attestazione di rischio e revisione dell'assegnazione della classe di merito

- 1) All'atto della stipulazione di un contratto, l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati Ania degli attestati di rischio.
- 2) Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non risulti per qualsiasi motivo in Banca Dati Ania, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e, in tal caso, ***il Contraente dovrà rilasciare per il periodo residuo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.***
- 3) Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati Ania.
- 4) In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati Ania e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, ***il Contraente dovrà rilasciare per l'intero quinquennio, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito, supportando la dichiarazione ai fini probatori e di verifica, con precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente.*** In assenza di documentazione probatoria l'Impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU 18).
- 5) Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, del presente articolo l'Impresa, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ed eventualmente procede alla riclassificazione del contratto.

Art. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri

- 1) *La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modulo di cui sopra.
La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 del Codice Civile) o da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.*
- 2) *Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*
- 3) *A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).*

Art. 14 Gestione delle vertenze

- 1) *L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.*
- 2) *L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

Art. 15 Durata e rinnovo del contratto

Il contratto può avere:

- 1) *durata annuale. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta;*
- 2) *durata annuale più frazione di anno. La frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale verrà applicata la tariffa in vigore in tale momento e non viene evoluta la classe di merito.
Alla scadenza annuale, il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta.*

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, l'assicurazione è prestata fino alla data di effetto di un nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

L'Impresa si riserva di informare il Contraente sulla proposta di premio e sulle nuove condizioni di polizza per la nuova annualità. Le garanzie sono rese operative tramite il pagamento del premio proposto e sottoscrivendo l'accettazione della copertura per la nuova annualità, alla scadenza della quale il contratto si risolve senza necessità di disdetta;

- 3) *durata temporanea. Il contratto si risolve alla scadenza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore a 1 anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del punto 1) o punto 2).

Art. 16 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, dovuta a sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l'Impresa rilascia un duplicato.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.

Se la perdita del certificato e contrassegno è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, l'Assicurato deve fornire all'Impresa copia della denuncia effettuata alla competente Autorità.

Art. 17 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni Particolari

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Clausola Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti

- 04 -

Preso atto che il veicolo indicato in polizza, adibito a servizio privato, o conto proprio, è dato in uso dal soggetto Proprietario o locatario (in caso di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 della Sezione "1", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

L'Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione.

Clausola Proprietario di rimorchio (o di semirimorchio) diverso da quello della motrice

- 7A -

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile attribuita all'Assicurato nella sua qualità di Proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli

agganciato ad una autovettura di proprietà di terzi, sul territorio di uno Stato la cui legislazione contempra tale responsabilità.

Clausola Veicoli azionati elettricamente

- 09 -

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.

**Clausola Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto
- 10 - l'influenza di sostanze stupefacenti**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 lettera f) della Sezione "1", limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00.

Clausola Guida esperta

- 11 -

1) *Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia una persona di età inferiore a 24 anni, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento entro il limite massimo di Euro 3.500,00 per sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.*

La franchigia non si applica nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza, al momento del sinistro, sia dovuto a stato di necessità (art. 54 del codice penale - costrizione a compiere una azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona), o nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

2) *Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso della stessa all'Impresa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.*

3) *L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.*

4) *La presente clausola, ove ammessa è vendibile se in polizza è richiamata la clausola 56 - Bonus Malus Plus per autovetture o clausola 80 - Bonus Malus Maxi.*

Classe di Conversione Universale CU

(allegato 2 del Reg. ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche di cui al provvedimento ISVAP n. 2590 del 08 febbraio 2008 e Reg. IVASS n. 9 del 19 maggio 2015)

1) Obbligo di indicazione della classe CU sull'attestazione di rischio

L'Impresa deve indicare nelle attestazioni di rischio la classe di merito di assegnazione, denominata **Classe di Conversione Universale CU**, individuata secondo i criteri di seguito riportati.

2) Criteri di individuazione della classe di merito CU

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14; ovvero, nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si applica al contratto la medesima classe di merito CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, se inferiore alla classe CU 14.

Per veicoli sprovvisti dell'indicazione della classe di merito di Conversione Universale CU e nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa, l'individuazione della stessa avviene secondo i criteri di seguito riportati.

- a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Anni senza sinistri (esclusa annualità in corso)	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non si considerano anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

- b) Si prendono quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così, a determinare la classe di assegnazione.

3) Periodi di osservazione

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

4) Assegnazione della classe di merito CU al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti con responsabilità principale nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In caso di sinistri in cui la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto è ritenuto immune da sinistri ai fini dell'applicazione del malus, purchè la percentuale di responsabilità "cumulata" dei rispettivi sinistri non sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

5) Regole assuntive della classe CU

- a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 **a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2)**. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
- c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2).
- d) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore**. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'Impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che **il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto**.
- f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g) In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo e le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

- h) Qualora sia stata trasferita su un altro veicolo di proprietà la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i) Nel caso di una delle seguenti documentate circostanze:
- vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita;
- intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa l'Impresa è tenuta ad assegnare ad altro veicolo di proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori, se non muniti della targa di cui al DPR n. 153 del 6 marzo 2006, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, o per altro veicolo di sua proprietà il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'attestato di rischio valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori per gli utilizzatori di veicoli noleggiati a lungo termine (non inferiore a 1 anno) e assicurati a nome dei proprietari.

Formule tariffarie

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza - è obbligatorio il richiamo di una formula tariffaria)

Clausola Bonus Malus Plus per autovetture

- 56 -

Non ammessa per nuovi affari. Ammessa solo per rinnovi o sostituzioni in corso d'anno di polizze con clausola già presente.

1) Oggetto della clausola

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus Plus", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione descritto al punto 3 ed in base alle regole specificate al punto 13.

2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto

Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.

Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, l'ultimo attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente verrà acquisito dalla Banca Dati Ania; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia o autocertificazione con annessa dichiarazione di stabile convivenza.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, l'ultimo attestato di rischio maturato verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.

Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio maturato su un veicolo diverso il Contraente deve consegnare il documento provante la cessazione del rischio (furto, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita); l'ultimo attestato di rischio verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.

Se si tratta assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.

3) Periodi di osservazione

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e ter-

mina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

4) Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

La presente forma tariffaria si articola in 22 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0D alla classe 18 secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio		Variazione in caso di evoluzione in bonus
0D	0,430	BONUS	0,00%
0C	0,440		-2,30%
0B	0,457		-3,70%
0A	0,477		-4,20%
1	0,500		-4,60%
2	0,530		-5,70%
3	0,560		-5,40%
4	0,590		-5,10%
5	0,620		-4,80%
6	0,660		-6,10%
7	0,700		-5,70%
8	0,740		-5,40%
9	0,780		-5,10%
10	0,820	-4,90%	
11	0,880	-6,80%	
12	0,940	-6,40%	
13	1,000		-6,00%
14	1,150	MALUS	-13,00%
15	1,300		-11,50%
16	1,500		-13,30%
17	1,750		-14,30%
18	2,000		-12,50%

5) Assegnazione delle classi di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità:

5.1 Assegnazione alla classe di ingresso 14 (CU 14)

A questa classe è assegnato il:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito ces-

sione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nel successivo punto 5.3) purchè, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;

- b) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto ai sensi del successivo punto 5.3 privo di documentazione necessaria.
- c) veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;
- d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- e) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

5.2 Assegnazione alla classe di merito 18 (CU 18)

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) *il regolare attestato di rischio non sia presente in Banca Dati Ania e non vi sia documentazione alternativa probante diversa assegnazione;*
- b) *il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria "Bonus Malus", oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) *il Contraente non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) *si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- e) *l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

5.3 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito, purchè in corso di validità, se inferiore alla classe CU 14.

6) Assegnazione delle classi di merito in presenza di attestato di rischio

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 b) il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito UNIQA e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore e acquisita dalla Banca Dati Ania, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito UNIQA trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

TABELLA COLLOCAZIONE CLASSI UNIQA

Classe CU da attestato	Classe di assegnazione UNIQA				
	0 sinistri ultimi 5 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 4 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 3 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 2 anni più anno corrente	In tutti gli altri casi
1 proveniente 1	0B	0A	1	1	1
1 proveniente 2	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18

7) Contratto proveniente da forma tariffaria Franchigia Fissa

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "Franchigia Fissa", lo stesso è assegnato alla classe di merito di Conversione Universale come da disciplina CU e medesima classe UNIQA.

8) Assegnazione delle classi di merito da contratto di durata "temporanea"

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all'anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la relativa classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.**

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, il contratto viene assegnato alla classe UNIQA e CU come da classe CU indicata sul contratto, o in mancanza alla classe UNIQA 14 CU 14. Si applica la classe indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione.

Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la disposizione di cui al punto 5.2).

9) Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a 1 anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ***ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.***

In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

10) Assegnazione della classe di merito per veicoli assicurati all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito UNIQA 14 CU 14, ***a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe UNIQA per mancanza di sinistri nelle annualità precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.*** La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

11) Riconoscimento delle classi di merito maturate in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla ***data di scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.***

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito UNIQA 14 CU 14.

12) Revisione dell'assegnazione della classe di merito

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non sia disponibile in Banca Dati Ania il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi degli art 1892 e 1892 del Codice Civile contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto e supportare tale dichiarazione con documentazione probante l'assegnazione della classe.

Qualora non vi sia documentazione probatoria o le informazioni dichiarate non trovino riscontro presso la precedente compagnia assicuratrice, al contratto si applicano le classi di merito 18 CU 18.

13) Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla

Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purchè la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe merito	Classe di assegnazione UNIQA				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
0D	0D	0C	0A	3	5
0C	0D	0B	1	4	6
0B	0C	0A	2	5	7
0A	0B	1	3	6	8
1	0A	2	4	7	9
2	1	3	5	8	10
3	2	4	6	9	11
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

14) Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riaper-

tura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 13) con i conseguenti conguagli del premio.

15) Rimborso di un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.

Tale facoltà è consentita al Contraente. In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati e la classe CU di assegnazione verrà riclassificata.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

Clausola Bonus Malus PLUS con Franchigia per Autovetture

- 58 -

Non ammessa per nuovi affari. Ammessa solo per rinnovi o sostituzioni in corso d'anno di polizze con clausola già presente

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus Malus PLUS con franchigia", che prevede, fermo quanto disposto dalla formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad Euro 500,00.
- 2) *Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro.*
- 3) Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.
- 4) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 5) La presente formula tariffaria è riservata esclusivamente alla copertura di autovettura già assicurata presso altra impresa con l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita riportante "sinistri pagati", "sinistri pagati con responsabilità principale" e "sinistri pagati con responsabilità paritaria" negli ultimi 3 anni e nell'annualità in corso pari a 00 (non è equiparabile al dato 00 il dato NA o ND).
- 6) Qualora l'attestazione di rischio pervenga entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, fermo quanto previsto al punto 12 della clausola 56 - Bonus Malus Plus, nel caso in cui l'attestazione non risponda ai requisiti sopra indicati, l'Impresa rettificherà il contratto applicando la formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, con conseguente variazione di premio.

- 7) Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente clausola si demanda alla clausola 56 - Bonus Malus Plus.

Clausola - 59 - Bonus Malus PLUS con Franchigia e guida esclusiva per autovetture Non ammessa per nuovi affari. Ammessa solo per rinnovi o sostituzioni in corso d'anno di polizze con clausola già presente

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus Malus PLUS con Franchigia e guida esclusiva per autovetture" che prevede, fermo quanto disposto dalla formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare precisato ai successivi punti 2 e 3.
- 2) *Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro nel caso in cui il conducente della autovettura sia il Contraente indicato in polizza.*
- 3) Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona, di età maggiore ai 21 anni compiuti, e diversa dal Contraente indicato in polizza, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 2.000,00 per sinistro, elevata ad Euro 5.000,00 nel caso in cui il conducente al momento del sinistro non abbia 21 anni compiuti. Tale franchigia è ridotta ad Euro 500,00 nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza, al momento del sinistro, da parte di persona diversa dal Contraente sia dovuto a stato di necessità (art. 54 del codice penale - costrizione a compiere una azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona), o nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
- 4) Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.
- 5) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 6) La presente formula tariffaria è riservata esclusivamente a Contraente persona fisica per la copertura di autovettura già assicurata presso altra impresa con l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita riportante con "sinistri pagati", "sinistri pagati con responsabilità principale" e "sinistri pagati con responsabilità paritari" nei 5 anni e annualità in corso pari a 00 (non è equiparabile al dato 00 il dato NA o ND).
- 7) Nel caso in cui il Contraente utilizzi una classe di merito maturata su altro veicolo (ingresso Legge Bersani), l'attestato di rischio di riferimento deve avere le caratteristiche sopra previste ed il Contraente indicato deve essere

il medesimo e coincidere con il Proprietario dell'autovettura da assicurare (locatario in caso di leasing).

- 8) Qualora l'attestazione di rischio pervenga entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, fermo quanto previsto al punto 12 della clausola 56 - Bonus Malus Plus, nel caso in cui l'attestazione non risponda ai requisiti sopra indicati, l'Impresa rettificherà il contratto applicando la formula tariffaria clausola 56 - Bonus Malus Plus, con conseguente variazione di premio.
- 9) Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente clausola si demanda alla clausola 56 - Bonus Malus Plus.

Clausola Bonus Malus Maxi per autovetture

- 80 -

1. Oggetto della clausola

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus Maxi", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione descritto al punto 3 ed in base alle regole specificate al punto 13.

2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto

Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.

Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, l'ultimo attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente verrà acquisito dalla Banca Dati Ania; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia o autocertificazione con annessa dichiarazione di stabile convivenza.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, l'ultimo attestato di rischio maturato verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.

Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio maturato su un veicolo diverso il Contraente deve consegnare il documento provante la cessazione del rischio (furto, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita); l'ultimo attestato di rischio verrà acquisito dalla Banca Dati Ania.

Se si tratta assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.

3. Periodi di osservazione

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

4. Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

La presente forma tariffaria si articola in 43 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe S1 alla classe M8 secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	Variazione in caso di evoluzione in bonus
S1	0,3956	0,00%
S2	0,4027	-1,80%
S3	0,4097	-1,70%
S4	0,4199	-2,40%
S5	0,4300	-2,30%
S6	0,4440	-3,20%
S7	0,4579	-3,00%
S8	0,4717	-2,90%
A1	0,4854	-2,80%
A2	0,5000	-2,90%
A3	0,5145	-2,80%
A4	0,5290	-2,70%
A5	0,5435	-2,70%
A6	0,5610	-3,10%
A7	0,5785	-3,00%
A8	0,5932	-2,50%
A9	0,6078	-2,40%
B1	0,6273	-3,10%
B2	0,6467	-3,00%
B3	0,6666	-3,00%
B4	0,6864	-2,90%
B5	0,7059	-2,80%
B6	0,7253	-2,70%
B7	0,7451	-2,70%

B8	0,7649	-2,60%
B9	0,7930	-3,50%
C1	0,8211	-3,40%
C2	0,8515	-3,60%
C3	0,8819	-3,40%
C4	0,9157	-3,70%
C5	0,9495	-3,60%
C6	0,9798	-3,10%
C7	1,0100	-3,00%
C8	1,0860	-7,00%
C9	1,1620	-6,50%
M1	1,2735	-8,80%
M2	1,3849	-8,00%
M3	1,4965	-7,50%
M4	1,6081	-6,90%
M5	1,7421	-7,70%
M6	1,8761	-7,10%
M7	2,0101	-6,70%
M8	2,1440	-6,20%

5. Assegnazione delle classi di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità:

5.1 Assegnazione alla classe di ingresso C9 (CU 14)

A questa classe è assegnato il:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nel successivo punto 5.3) purché, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;
- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto ai sensi del successivo punto 5.3 privo di documentazione necessaria.
- veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;
- veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

5.2 Assegnazione alla classe di merito M8 (CU 18)

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) *il regolare attestato di rischio non sia presente in Banca Dati Ania e non vi sia documentazione alternativa probante diversa assegnazione;*
- b) *il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria "Bonus Malus", oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) *il Contraente non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) *si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- e) *l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

5.3 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito, purchè in corso di validità, se inferiore alla classe CU 14.

6. Assegnazione delle classi di merito in presenza di attestato di rischio

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 b) il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito UNIQA e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore e acquisita dalla Banca Dati Ania, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito UNIQA trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

Classe CU da attestato	Classe di assunzione UNIQA				
	0 sinistri ultimi 5 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 4 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 3 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 2 anni più anno corrente	in tutti gli altri casi
1 proveniente 1	S5	S7	A1	A1	A1
1 proveniente 2	A1	A1	A1	A1	A1
2	A3	A3	A3	A3	A3
3	A5	A5	A5	A5	A5
4	A7	A7	A7	A7	A7
5	A9	A9	A9	A9	A9
6	B2	B2	B2	B2	B2
7	B4	B4	B4	B4	B4
8	B6	B6	B6	B6	B6
9	B8	B8	B8	B8	B8
10	C1	C1	C1	C1	C1
11	C3	C3	C3	C3	C3
12	C5	C5	C5	C5	C5
13	C7	C7	C7	C7	C7
14	C9	C9	C9	C9	C9
15	M2	M2	M2	M2	M2
16	M4	M4	M4	M4	M4
17	M6	M6	M6	M6	M6
18	M8	M8	M8	M8	M8

7. Contratto proveniente da forma tariffaria Franchigia Fissa

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "Franchigia Fissa", lo stesso è assegnato alla classe di merito di Conversione Universale come da disciplina CU e medesima classe UNIQA.

8. Assegnazione delle classi di merito da contratto di durata "temporanea"

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all'anno, *il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la relativa classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.*

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, il contratto viene assegnato alla classe UNIQA e CU come da classe CU indicata sul contratto, o in mancanza alla classe UNIQA C9 CU 14. Si applica la classe indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione.

Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la disposizione di cui al punto 5.2).

9. Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a 1 anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.**

In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

10. Assegnazione della classe di merito per veicoli assicurati all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito UNIQA C9 CU 14, **a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe UNIQA per mancanza di sinistri nelle annualità precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.** La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

11. Riconoscimento delle classi di merito maturate in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla **data di scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.**

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito UNIQA C9 CU 14.

12. Revisione dell'assegnazione della classe di merito

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non sia disponibile in Banca Dati Ania il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi degli art 1892 e 1892 del Codice Civile contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto e supportare tale dichiarazione con documentazione probante l'assegnazione della classe.

Qualora non vi sia documentazione probatoria o le informazioni dichiarate non trovino riscontro presso la precedente compagnia assicuratrice, al contratto si applicano le classi di merito M8 CU 18.

13. Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purché la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE CLASSI UNIQA

Classe di merito UNIQA	Classe di collocazione UNIQA in base ai sinistri				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
S1	S1	S3	S7	A5	A9
S2	S1	S4	S8	A6	B1
S3	S2	S5	A1	A7	B2
S4	S3	S6	A2	A8	B3
S5	S4	S7	A3	A9	B4
S6	S5	S8	A4	B1	B5
S7	S6	A1	A5	B2	B6
S8	S7	A2	A6	B3	B7
A1	S8	A3	A7	B4	B8
A2	A1	A4	A8	B5	B9
A3	A2	A5	A9	B6	C1
A4	A3	A6	B1	B7	C2
A5	A4	A7	B2	B8	C3
A6	A5	B1	B7	C4	M1
A7	A6	B2	B8	C5	M2
A8	A7	B3	B9	C6	M3
A9	A8	B4	C1	C7	M4
B1	A9	B5	C2	C8	M5
B2	B1	B6	C3	C9	M6
B3	B2	B7	C4	M1	M7
B4	B3	B8	C5	M2	M8
B5	B4	B9	C6	M3	M8
B6	B5	C1	C7	M4	M8
B7	B6	C2	C8	M5	M8
B8	B7	C3	C9	M6	M8

B9	B8	C4	M1	M7	M8
C1	B9	C5	M2	M8	M8
C2	C1	C6	M3	M8	M8
C3	C2	C7	M4	M8	M8
C4	C3	C8	M5	M8	M8
C5	C4	C9	M6	M8	M8
C6	C5	M1	M7	M8	M8
C7	C6	M2	M8	M8	M8
C8	C7	M3	M8	M8	M8
C9	C8	M4	M8	M8	M8
M1	C9	M5	M8	M8	M8
M2	M1	M6	M8	M8	M8
M3	M2	M7	M8	M8	M8
M4	M3	M8	M8	M8	M8
M5	M4	M8	M8	M8	M8
M6	M5	M8	M8	M8	M8
M7	M6	M8	M8	M8	M8
M8	M7	M8	M8	M8	M8

14. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 13) con i conseguenti conguagli del premio.

15. Rimborso di un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.

Tale facoltà è consentita al Contraente. In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati e la classe CU di assegnazione verrà riclassificata.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

Tariffa Fissa

- 1) La presente formula tariffaria è riservata ai rimorchi.
- 2) Il premio tariffario non è soggetto ad alcuna variazione in presenza o in assenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione.
- 3) Per quanto non espressamente regolato devono intendersi valide le condizioni riportate alla precedente formula tariffaria clausola 80 - Bonus Malus Maxi ai punti 2 e 3.

UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496

Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)

www.uniqagroup.it - e-mail: posta@uniqagroup.it - PEC: uniqaassicurazioni@pec.uniqagroup.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG